



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail comune.buggerru@tiscali.it – pec. comune.buggerru@pec.it

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA TELEMATICA

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione della ludoteca di proprietà comunale per attività ludico-ricreative con oneri di allestimento e manutenzione.

CIG: 80656966E5

Con determina a contrarre n. 352 del 15/10/2019, questa Amministrazione ha stabilito di affidare la concessione del servizio “Gestione della ludoteca del Comune di Buggerru per attività ludico-ricreative”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Buggerru – Via Roma n. 40 – CAP 09010 – Codice NUTS: IT 2G – telefono 078154303 – fax 078154424.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, il R.U.P. è la Dott.ssa Alessandra MELIS – e-mail: servsociali.buggerru@tiscali.it – pec: comune.buggerru@pec.it

DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI

Presso il R.U.P. si possono acquisire informazioni ed avere chiarimenti di natura tecnica, visionare il bando di gara ed acquisire informazioni inerenti la gara, nei giorni di mercoledì dalle 17,00 alle 19,00 e di venerdì dalle 10,00 alle 12,00.

I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire all’indirizzo comune.buggerru@pec.it o mediante la piattaforma SardegnaCAT.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <http://www.comune.buggerru.ci.it>.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC comune.buggerru@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente procedura riguarda la concessione a terzi della gestione e conduzione della Ludoteca sita in Buggerru in Vicolo di Via del Minatore n.2, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con oneri di allestimento e manutenzione ordinaria a carico del concessionario.

Sarà onere del concessionario sostenere le spese relative alla documentazione di agibilità, procedere alla voltura dell'utenza elettrica ed idrica, ove è compresa la saletta del piano seminterrato, ed adempiere ai pagamenti della Tassa sui rifiuti.

La finalità del servizio è la promozione di contesti che permettano di aumentare il benessere dei bambini e delle famiglie, in uno spazio ludico attrezzato ed organizzato, dove il gioco, quale diritto fondamentale da garantire a tutti i bambini, viene valorizzato e promosso quale risorsa educativa.

All'interno dell'impianto oggetto di concessione, il concessionario potrà organizzare in autonomia corsi ed attività ludico-ricreative, di promozione amatoriale, educative (con particolare riferimento ad attività di "doposcuola"), di aggregazione o di pubblica utilità, per i bambini delle fasce di età dai 0 ai 15 anni, tenendo conto tramite lo strumento dell'ISEE di particolari situazioni di deprivazione materiale.

Si richiede che i servizi vengano garantiti nei periodi Natalizio, Pasquale ed estivo, il sabato e durante il periodo invernale tutti i pomeriggi feriali, agevolando in tal modo la conciliazione dei tempi di lavoro e cura della famiglia per i genitori che lavorano, garantendo ai minori idonea collocazione rispetto ai loro bisogni di cura, tutela e supervisione.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il locale è ubicato in Vicolo di Via del Minatore n.2

E' costituito da un piano seminterrato e da due fuori terra; oggetto della presente concessione sono i due piani fuori terra. La superficie coperta è di 79 mq mentre il cortile esterno misura 56 mq.

Al piano terra si accede dalla pubblica via, questo si articola in una sala e nei servizi igienici. Al primo piano invece, si accede tramite porta di accesso esterna attraverso una scala.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione relativa al servizio di gestione della Ludoteca è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla stipula del contratto/convenzione ovvero di consegna della struttura accertata con verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Potrà essere concordata, allo scadere del termine della concessione la sottoscrizione di un nuovo contratto/convenzione in conformità alla normativa vigente in materia.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione è pari a complessivi € 138.600,00 (che consiste nell'ipotesi del fatturato relativo ai tre anni di durata di contratto), tenendo conto del canone di locazione da corrispondere, di cui meglio esplicitato in seguito.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la Ludoteca per una durata di anni tre.

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Le attività oggetto della presente concessione riguardano servizi sociali compresi nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

CPV 85312330-1 “*servizi di pianificazione familiare*”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione della concessione.

Ove non diversamente specificato nel presente bando di gara, il quadro normativo essenziale della procedura di aggiudicazione della presente concessione di servizi è definito dalle disposizioni della presente *lex specialis*, nonché dalle norme della L. R. Sardegna n. 23/2005 ss.mm.ii., tutte prescrizioni che i concorrenti dichiarano di conoscere, di aver compreso e di accettare integralmente ed incondizionatamente.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016, che operino nell'ambito dei servizi ai minori, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 81, 82 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 45 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d.lgs.n.50/2016, che siano, pena l'esclusione, in possesso dei requisiti, indicati nel presente bando e disciplinare di gara. In tale caso la busta documenti, pena l'esclusione, deve contenere una DICHIARAZIONE di impegno sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti medesimi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art.48 del d.lgs.n.50/2016. Inoltre, l'offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. (*La stazione appaltante richiede tale adempimento quale minima garanzia di serietà dell'offerta congiunta*).

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45 lett. d) ed e) (raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti) è espressamente richiesto, a pena di esclusione, l'atto costitutivo ai sensi dell'art.48 del d.lgs.n.50/2016, in originale o copia resa conforme nei modi di legge.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16 gli operatori economici riuniti o consorziati, pena l'esclusione, devono specificare nella documentazione amministrativa, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

A norma dell'art.48 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, *lettere b)* (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8.8.1985 n.443) e *c)* (Consorzi Stabili) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art.48 co.7-bis del D.Lgs. n.50/2016 è consentito, ai soggetti di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

In conformità alle previsioni di cui all'art.47 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i consorzi di cui all'art.45 co.2 lett. c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

N.B. I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l'esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti a presentare la "Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica" di cui all'allegato A al presente, conformemente alla propria posizione in gara.

Ai sensi dell'art.48 comma 9 D. Lgs. n.50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del predetto art.48 D. Lgs. n.50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La stazione appaltante procede, altresì, ad escludere dalla gara i concorrenti, nel caso venga accertato sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art.48 comma 19 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., previa istruttoria della Stazione Appaltante, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora in raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e, per partecipare alla gara per eseguire l'appalto in concessione, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa vigente, dei requisiti – art. 83 D. Lgs. 50/2016 – di seguito riportati:

- a. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ovvero, in caso di società avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 83 e 90 D. Lgs. 50/2016) per attività comprendente l'oggetto della presente concessione;
- b. Iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica del soggetti;
- c. Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto della concessione;
- d. Capacità tecnica comprovata da esperienza documentata, di durata almeno triennale, anche non consecutiva, conseguita nell'ultimo quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel servizio oggetto dell'affidamento o in servizi analoghi;
- e. **Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio: in particolare, viene richiesta la presenza di un educatore ogni dieci utenti e almeno uno psicologo;**
- f. Applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali e assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori documentata per i servizi;
- g. Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività da prestare.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non essendoci prestazioni secondarie, è prevista la partecipazione di soli raggruppamenti di concorrenti di tipo orizzontale, in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 17, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del medesimo D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con un altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice, purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni, la Stazione Appaltante può/deve recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 18, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 del medesimo Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19bis, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 sopra citati trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e).

Ai sensi dell'art. 48, comma 19 ter, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle certificazioni fornite dall'operatore economico, anche in un momento antecedente la valutazione dell'offerta tecnica.

MODALITA' DI GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta telematica, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Regionale, SardegnaCAT.

AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento conformemente alle previsioni di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016:

- una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 2 D. Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la Ludoteca per una durata di anni tre.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari al corretto svolgimento del servizio.

Sarà a carico del concessionario la spesa relativa alla manutenzione e all'agibilità-

Il canone di locazione è stabilito in € 840,00 annuali, quindi € 70,00 al mese.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, è necessario pagare anticipatamente tre mensilità (3 x 70€ = 210€) a partire dalla data di inizio della concessione.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come prevista dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dell'importo pari a € 210,00 e pari a tre mensilità.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, D. Lgs. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere costituita, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. 231/2007, con bonifico presso Tesoriere Banco di Sardegna – Buggerru – IBAN: IT12P0101544170000000015000.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'edificio Ludoteca è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, D. Lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comune.buggerru@pec.it all'attenzione dell'ufficio servizi sociali e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax / indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno entro 5 giorni precedenti la data richiesta per il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Si precisa, altresì, che è necessario che ciascun concorrente si presenti munito del modulo di cui all'allegato Modello C. nell'attestato che il concorrente avrà cura di compilare per le parti di propria competenza sarà dato atto della presa visione dei luoghi afferenti al sito visitato.

Il Modello C vistato dalla stazione appaltante dovrà essere allegato all'offerta quale attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte potranno essere presentate esclusivamente in modalità elettronica, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Regionale, SardegnaCAT.

Il termine per la presentazione delle offerte scade il **15/11/2019**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, D. Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta di Qualifica richiede l'invio della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative, dell'eventuale DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato modello A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per il quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
- b) copia conforme all'originale della procura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.

7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo [15.3.3](#) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La busta tecnica prevede, a pena di esclusione, la trasmissione dei seguenti documenti:

- relazione illustrativa, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore nonché da tutti i legali rappresentanti delle imprese temporaneamente raggruppate, che dovrà contenere in maniera dettagliata tutti gli elementi utili all'applicazione dei criteri e sottocriteri di seguito indicati.

CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'operatore dovrà trasmettere l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello E allegato al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi:

- percentuale di rialzo sul canone concessorio dovuto al Comune di Buggerru, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base di gara;
- l'importo risultante dall'applicazione del rialzo, espresso in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nell'offerta economica il concorrente deve, inoltre, allegare il Piano Economico Finanziario della gestione per tutto l'arco temporale con specifica indicazione delle risorse umane, oneri di gestione, oneri della sicurezza aziendali.

Il PEF deve essere debitamente sottoscritto secondo le modalità di sottoscrizione dell'offerta e allegato alla stessa. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e deve essere corredata da marca da bollo (€16,00).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90 punti
Offerta economica	10 punti
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione, come di seguito descritti:

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE
A	Progetto	60 punti
B	Proposte migliorative che il concessionario si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse	15 punti
C	Piano di informazione rivolto alle famiglie	10 punti
D	Procedura di valutazione del gradimento da parte degli utenti	5 punti
	TOTALE	90 PUNTI

L'attribuzione del punteggio dei predetti criteri sarà effettuata mediante l'utilizzo dei sottocriteri di valutazione, come di seguito descritti:

A	PROGETTO	PUNTEGGIO MAX
A1	Originalità, coerenza e sostenibilità del progetto in relazione agli obiettivi propri della Ludoteca	10

A2	Diversificazione e varietà della programmazione e sua coerenza con i bisogni e la tipologia specifica dell'utenza della Ludoteca	10
A3	Metodologie gestionali per minori con particolari necessità di socializzazione	10
A4	Metodologie gestionali per minori disabili	10
A5	Qualità e quantità materiale impiegato per le attività in relazione alle fasce di età	
A6	Figure professionali, quali la presenza necessaria di un educatore ogni 10 utenti e di almeno uno psicologo	
B	PROPOSTE MIGLIORATIVE CHE IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A REALIZZARE CON PROPRI MEZZI E RISORSE	
B1	Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività previste nel capitolato speciale	10
B2	Differenziazione delle quote in base alla capacità economica delle famiglie degli utenti	5
C	PIANO DI INFORMAZIONE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE	
C1	Comunicazione e organizzazione di momenti ed esperienze di animazione tese a coinvolgere il territorio comunale e a svolgere azione conoscitiva del servizio nonché a diffondere la "cultura del gioco"	10
D	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI	
D1	Procedura di valutazione del gradimento attività rivolte alle scuole e all'utenza libera	5
	TOTALE	90 PUNTI

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima pari a 72/90 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sottocriteri di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti coefficienti:

Giudizio sintetico	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto
Buono	0,75	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Nell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_a = rialzo percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = rialzo percentuale dell'offerta più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/11/2019, alle ore 11:00 presso la Casa Comunale, in via Roma 40 a Buggerru (SU) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito web del Comune di Buggerru almeno 5 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web del Comune di Buggerru almeno 5 giorni prima della data fissata.

La Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dallo svolgimento della gara in modalità telematica tramite la piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale SardegnaCAT.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; successivamente procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Alessandra Melis